

BANCA D'ITALIA

Provvedimento n. 39 dell'11 marzo 2002

(UNICREDITO ITALIANO/CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO/ CASSA DI RISPARMIO DI BRA/CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO/ CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO)

LA BANCA D'ITALIA

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'art. 81 del Trattato dell'Unione Europea;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea relativa agli accordi d'importanza minore;

VISTO il d.p.r. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTI il provvedimento n. 149/A del 30 maggio 2001, relativo all'avvio dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Cassa di Risparmio di Fossano e di UniCredito Italiano, e il provvedimento n. 152/A del 22 giugno 2001 relativo all'ampliamento dell'istruttoria nei confronti di Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di Risparmio di Saluzzo e Cassa di Risparmio di Savigliano;

VISTA la documentazione acquisita nel corso delle ispezioni condotte presso la Cassa di Risparmio di Fossano il 5 e il 6 giugno 2001 e presso la Cassa di Risparmio di Savigliano il 27 giugno 2001;

VISTO il provvedimento n. 167/A del 30 novembre 2000, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2001 - fatto salvo l'ulteriore termine previsto dall'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90 - il termine di conclusione del procedimento;

VISTO il parere espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90 nella sua adunanza del 28 febbraio 2002, trasmesso con lettera del 4 marzo 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATE le seguenti circostanze:

I. LE PARTI

Sono parti del procedimento:

- Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. (di seguito Banca CRT), ex Cassa di Risparmio di Torino. Banca CRT è stata acquisita nel 1997 dal gruppo Unicredito - Gruppo bancario del Nord Est, che dal 1° gennaio 2000 ha assunto la denominazione "Gruppo UniCredito Italiano". La banca opera nel Nord e Centro Italia con 467 sportelli. Il fatturato ammonta a circa 170 milioni di euro (dati al 30.6.2001).

- UniCredito Italiano (di seguito UniCredito), capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, che comprende altre 26 banche italiane ed estere e diverse società finanziarie e strumentali. Il gruppo opera sull'intero territorio nazionale con 2.886 sportelli. Il fatturato ammonta a circa 171 miliardi di euro (dati al 31.12.2000);
- Cassa di Risparmio di Fossano (di seguito CR Fossano), banca costituita sotto forma di società per azioni. Essa è controllata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano; Banca CRT detiene il 23,08% del capitale sociale. La CR Fossano dispone di 13 sportelli, ubicati nelle province di Cuneo (9) e di Torino (4); il fatturato della banca ammonta a circa 57 milioni di euro (dati al 30.6.2001);
- Cassa di Risparmio di Bra (di seguito CR Bra), banca costituita sotto forma di società per azioni. Essa è controllata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bra; Banca CRT detiene il 31% del capitale sociale. La CR Bra dispone di 16 sportelli, ubicati nelle province di Alessandria (1), di Asti (2), di Cuneo (12) e di Torino (1). Il fatturato della banca ammonta a circa 37 milioni di euro (dati al 30.6.2001);
- Cassa di Risparmio di Saluzzo (di seguito CR Saluzzo), banca costituita sotto forma di società per azioni. Essa è controllata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo; Banca CRT detiene il 31% del capitale sociale. La CR Saluzzo dispone di 18 sportelli, ubicati nella sola provincia di Cuneo; il fatturato della banca ammonta a circa 50 milioni di euro (dati al 30.6.2001);
- Cassa di Risparmio di Savigliano (di seguito CR Savigliano), banca costituita sotto forma di società per azioni. Essa è controllata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano; Banca CRT detiene il 31% del capitale sociale. La CR Savigliano dispone di 16 sportelli, ubicati nelle province di Cuneo (15) e di Torino (1). Il fatturato della banca ammonta a circa 43 milioni di euro (dati al 30.6.2001).

II. ATTIVITA' ISTRUTTORIA

1. Dalla documentazione presentata dalla CR Fossano per l'apertura di una dipendenza bancaria a Torino e nel progetto di crescita aziendale per il triennio 2001-2003 sono emerse forme di coordinamento concorrenziale con UniCredito. In base a tali elementi, il 30 maggio 2001 è stata avviata un'istruttoria nei confronti di UniCredito e CR Fossano per presunta violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90.
2. Il 5 e il 6 giugno 2001 è stata condotta un'ispezione presso CR Fossano, nel corso della quale è stata acquisita una nota di UniCredito del 1° marzo 2001, indirizzata alle quattro Casse cuneesi, avente a oggetto il "*coordinamento reciproco dei piani di espansione territoriale*", nonché una lettera d'intenti del 1989 sottoscritta dalle CR Fossano, CR Bra, CR Saluzzo e CR Savigliano e da Banca CRT in cui le banche si impegnavano ad attuare una "gestione integrata" della politica di espansione territoriale nelle zone di rispettiva competenza.
3. Con il provvedimento n. 152/A del 22 giugno 2001 l'istruttoria è stata ampliata alle CR Bra, CR Saluzzo e CR Savigliano. Il 27 giugno 2001 è stata condotta un'ispezione presso la CR Savigliano, nel corso della quale è stata acquisita documentazione riguardante la citata nota di UniCredito e i piani di espansione

territoriale della Cassa, i collegamenti con UniCredito in relazione alle scelte strategiche, alle politiche di prezzo e all'operatività della Cassa. A seguito dell'avvio d'istruttoria sono state richieste a CR Bra e a CR Saluzzo specifiche informazioni riguardanti: (i) la lettera di UniCredito del 1° marzo 2001, le aperture di dipendenze e i piani di espansione territoriale; (ii) l'esistenza di condizionamenti posti dai collegamenti con UniCredito in relazione alle scelte strategiche, alle politiche di prezzo e all'operatività aziendali, con particolare riferimento a eventuali vincoli di natura tecnica connessi con la "migrazione" delle procedure informatiche verso quelle utilizzate dalle banche del gruppo UniCredito e a eventuali modifiche nella struttura e nelle modalità di calcolo di talune condizioni e commissioni; (iii) i rapporti in generale con il gruppo UniCredito, con particolare riferimento agli argomenti trattati durante le riunioni fra i vertici del gruppo stesso e quelli delle Casse. Le informazioni richieste sono state fatte tenere il 27 luglio 2001.

4. Con lettera pervenuta il 2 luglio 2001 la CR Fossano ha chiesto di essere sentita e ha avanzato istanza di riservatezza di alcuni documenti acquisiti durante l'ispezione. L'audizione si è tenuta il successivo 31 luglio.
5. Con lettera pervenuta il 12 luglio 2001 UniCredito ha chiesto di essere sentito dalla Banca d'Italia. L'audizione si è tenuta il successivo 2 agosto.
6. Con lettera pervenuta il 17 luglio 2001 la CR Savigliano ha avanzato istanza di riservatezza di alcuni documenti acquisiti durante l'ispezione.
7. Con lettera pervenuta il 6 agosto 2001 la CR Bra ha chiesto di esercitare il diritto di accesso alla documentazione relativa all'istruttoria. L'accesso è stato effettuato il successivo 23 agosto.
8. Con lettera del 3 agosto 2001 la CR Savigliano ha chiesto di esercitare il diritto di accesso alla documentazione relativa all'istruttoria e di essere sentita. L'accesso è stato effettuato il 6 e il 21 settembre 2001; l'audizione si è tenuta il successivo 24 settembre.
9. Con lettera del 7 gennaio 2002 la CR Saluzzo ha chiesto di esercitare il diritto di accesso alla documentazione relativa all'istruttoria; l'accesso è stato effettuato il 14 gennaio 2002.
10. Dopo aver ricevuto la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata il 19 dicembre 2001, con lettere del 28 dicembre 2001 la CR Bra, la CR Saluzzo e la CR Savigliano hanno chiesto un'audizione finale; le stesse banche hanno successivamente rinunciato a esercitare il diritto di essere sentite.
11. Le parti hanno presentato ulteriori documenti nel mese di gennaio 2002. Il 21 sono pervenute le memorie di CR Bra e di CR Fossano; il 22 quelle di CR Saluzzo e di CR Savigliano; il 28 quella di UniCredito.

III. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

12. Dal punto di vista merceologico il presente provvedimento interessa i mercati della raccolta e degli impieghi bancari. Il mercato della raccolta bancaria comprende i depositi in conto corrente e a risparmio, liberi e vincolati, i certificati di deposito e i

buoni fruttiferi; dal punto di vista geografico, è rilevante a livello provinciale. Il mercato degli impieghi bancari comprende il credito a breve e a medio e lungo termine, nelle varie forme tecniche; sul piano geografico, è rilevante a livello regionale.

13. Nei mercati provinciali dei depositi di Torino e di Cuneo le parti dispongono di una quota congiunta di mercato significativa e di un rilevante numero di sportelli. Nella provincia di Torino, la quota di mercato ascrivibile alle parti è nell'ordine del 32,5%, risultante dalla sovrapposizione della quota di UniCredito (32% circa) con quella delle Casse presenti sulla piazza; gli sportelli delle parti sono 307. Nel mercato provinciale della raccolta di Cuneo, la quota delle parti supera il 23%, per effetto dell'aggregazione della quota di UniCredito (11%) e di quella delle Casse (CR Bra: 2%; CR Saluzzo 4%, CR Savigliano 3%; CR Fossano 3%); gli sportelli che fanno capo alle parti sono 104.
14. Nel mercato regionale degli impieghi del Piemonte, le parti detengono una quota congiunta non rilevante, pari a 16,7%.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

15. Nella documentazione presentata dalla CR Fossano a corredo della comunicazione preventiva per l'apertura di una dipendenza bancaria a Torino e a illustrazione del progetto di crescita aziendale per il triennio 2001-2003 sono emersi elementi indicativi di forme di coordinamento concorrenziale della CR Fossano e di UniCredito. In particolare, dal piano sportelli 2001-2003 e da una delibera del consiglio di amministrazione del 30 marzo 2001 risulta che:
 - *"la Banca si è posta l'obiettivo strategico di crescere in termini di volumi e di presidiare maggiormente il territorio, ma alcune scelte sono vincolate dalle decisioni del Gruppo a cui è collegata (p. es. uso dell'Internet banking)";*
 - l'apertura di uno sportello a Torino e il piano sportelli tengono conto *"dei vincoli posti dai collegamenti con il gruppo UniCredito"*;
 - la CR Fossano ha ricevuto indicazioni da UniCredito Italiano riguardo alla distanza minima di eventuali nuovi insediamenti dalle succursali del gruppo UniCredito.
16. Dalla lettera circolare di UniCredito del 1° marzo 2001 indirizzata alle Casse cuneesi, avente a oggetto il *"coordinamento reciproco dei piani di espansione territoriale"*, si rileva che UniCredito ha segnalato:
 - l'opportunità *"di avviare con tempestività il coordinamento dei piani di espansione territoriale anche relativamente alle Casse"*;
 - l'adozione di *"una regola di carattere generale adottata all'interno del gruppo Unicredito"* in base alla quale *"la localizzazione dei nuovi punti vendita debba avvenire a una distanza di almeno 700 metri da altri sportelli delle banche del gruppo già esistenti"*; in base alla lettera, tale regola può essere applicata con una certa flessibilità nei capoluoghi di provincia e nelle piazze caratterizzate da elevata attrattività commerciale, mentre *"in realtà territoriali più limitate trova applicazione più vincolante"*.
17. La nota di UniCredito è stata formalmente esaminata il 30 marzo 2001 dal Consiglio di Amministrazione della CR Fossano in occasione dell'approvazione del piano sportelli in esecuzione del piano di sviluppo aziendale per il triennio 2001/2003. In

relazione alla prevista apertura di una dipendenza in Torino, il verbale consiliare riporta l'affermazione che le analisi del territorio hanno cercato di "*individuare la zona centrale non coperta da banche del gruppo UniCredito*" e che "*anche le indicazioni di UniCredito verrebbero rispettate in quanto la nuova filiale sarebbe distante circa 700 metri dalle due filiali della Banca CRT più vicine*".

18. La CR Savigliano si è limitata a prendere atto della circolare in occasione della riunione del consiglio di amministrazione del 6 marzo 2001. Non risulta che la CR Bra e la CR Saluzzo abbiano informato gli organi sociali della nota di UniCredito.
19. Nel corso delle ispezioni è stata inoltre acquisita documentazione riguardante i rapporti tra Banca CRT e le Casse cuneesi. E' risultato che, in seguito all'acquisto nel 1989 da parte di Banca CRT di quote di risparmio partecipativo emesse dalle CR Bra, Fossano, Saluzzo e Savigliano - poi trasformate in partecipazioni al capitale - sono state sottoscritte da Banca CRT e da ciascuna Cassa quattro lettere d'intenti di identico contenuto. In particolare, questi documenti prevedevano, nell'ambito di una "*gestione integrata della politica di espansione territoriale nelle zone di competenza*", l'impegno di Banca CRT a sospendere il proprio insediamento sulle piazze in cui fossero già operanti le Casse.
20. Le lettere d'intenti prevedevano che Banca CRT potesse designare alcuni amministratori e sindaci delle Casse; esse disponevano inoltre che le decisioni riguardanti aspetti strategici per le Casse, quali la politica di espansione territoriale, le modifiche statutarie e l'assunzione di partecipazioni non marginali "*potranno essere validamente assunte con il voto favorevole di almeno uno dei rappresentanti della Banca CRT negli organi sociali competenti per materia*".
21. Gli impegni avevano durata quinquennale e, alla scadenza, avrebbero potuto essere rinnovati; non era prevista la possibilità di un rinnovo tacito. Non risulta che essi siano stati formalmente confermati o revocati alla scadenza. Nella prassi, risulta che Banca CRT ha continuato nel tempo a indicare i componenti degli organi aziendali. In particolare, Banca CRT ha designato tre membri del consiglio di amministrazione di Savigliano, uno dei quali componente del comitato esecutivo; tre membri del consiglio di amministrazione di Fossano, uno dei quali componente del comitato esecutivo; il Vice Presidente del consiglio di amministrazione di CR Bra e un sindaco; il Vice Presidente del consiglio di amministrazione, che è anche membro del comitato esecutivo, e tre membri del consiglio di amministrazione di Saluzzo. I componenti designati da Banca CRT sono in genere propri dipendenti, ancora in servizio oppure in quiescenza.
22. In base a consolidati principi in materia di tutela della concorrenza, le partecipazioni di minoranza in imprese concorrenti sono detenute a soli fini di investimento finanziario; la società partecipante non può esercitare una diretta influenza nelle scelte gestionali delle società partecipate, né imporre vincoli operativi alle stesse. La sovrapposizione di funzioni e di cariche sociali in imprese concorrenti determina il rischio di accesso a informazioni commercialmente sensibili e il loro scambio tra concorrenti diretti¹. I principi richiamati e le indicazioni della lettera d'intenti hanno

¹ Cfr. ad es. Comp. M. 1712 Generali/INA del 12.1.2000; Provv. n. 21 del 17.98 Banco di Sardegna/CCCA; Parmalat/Granarolo Felsinea, Provv. n. 3086 dell'8.6.1995.

reso necessario accertare se la presenza di consiglieri designati dal gruppo UniCredito potesse influenzare il coordinamento dei comportamenti concorrenziali delle Casse anche in relazione all'espansione territoriale.

23. La lettera d'intenti prevedeva che, in attuazione della “gestione integrata” della politica di espansione territoriale nelle zone di rispettiva competenza delle banche aderenti, Banca CRT si impegnasse *"nella fase di eventuali nuovi insediamenti delle Casse, a dare il proprio sostegno tramite le proprie funzioni di marketing"*. Nella prassi risulta che, prima di procedere all'apertura di sportelli nella piazza di Torino, CR Fossano e CR Savigliano abbiano chiesto pareri all'Ufficio Marketing di Banca CRT, resi per lettera o attraverso i rappresentanti di quest'ultima nei consigli di amministrazione. CR Bra e CR Saluzzo hanno negato di aver posto in essere una simile prassi.
24. L'ampia documentazione acquisita nel corso delle ispezioni riguardante i rapporti commerciali in essere tra UniCredito e le Casse cuneesi e l'utilizzo da parte di queste ultime delle procedure informatiche del gruppo UniCredito hanno reso opportuno accertare se, in relazione a tali aspetti, sussistessero profili rilevanti ai fini dell'articolo 2 della L. n. 287/90.
25. L'attività istruttoria ha messo in evidenza che la gestione dei rapporti commerciali tra le Casse cuneesi e UniCredito, in base ai quali UniCredito fornisce alle Casse tutti i prodotti finanziari, assicurativi e commerciali a disposizione delle proprie aziende, praticando le migliori condizioni di mercato applicate dalle società prodotte alle aziende distributrici, è ispirata a valutazioni di tipo economico.
26. L'affidamento in *outsourcing* del sistema informativo delle Casse cuneesi a Banca CRT e, per effetto del successivo trasferimento delle procedure informatiche di quest'ultima, al sistema UNISIG utilizzato dal gruppo UniCredito non ha determinato uniformità nelle condizioni praticate dalle Casse per quei servizi che sono particolarmente sensibili agli effetti dell'impostazione delle procedure informatiche (ad esempio, le spese di tenuta conto in unico canone trimestrale, i criteri di definizione del costo del servizio delle cassette di sicurezza e le modalità di calcolo dei giorni valuta e la determinazione dei giorni per la disponibilità su assegni versati). Gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria sulle modalità tecniche di funzionamento della procedura informatica UNISIG hanno accertato che esse prevedono algoritmi di calcolo univoci a fronte di libere attribuzioni di valori sia per le condizioni standard della banca sia per le eventuali personalizzazioni a livello di singolo cliente e di convenzioni per gruppi di clienti. In particolare, la variazione degli algoritmi di calcolo di talune commissioni non impedisce alle Casse di determinare autonomamente i parametri percentuali o unitari e gli importi minimi e massimi per ciascun servizio; gli arrotondamenti sugli interessi espressi in lire o in euro non risultano significativi. In alcuni casi, inoltre, le modalità di calcolo di alcune condizioni sono state modificate indipendentemente dalla “migrazione” delle procedure informatiche. Le Casse cuneesi hanno inoltre negoziato con UniCredito la riduzione della durata del contratto relativo all'*outsourcing* informatico, riservandosi la possibilità di adottare, se ritenuto più vantaggioso, un diverso sistema informativo.

V. DESCRIZIONE DELL'INTESA

27. L'intesa ha per oggetto la ripartizione dei mercati rilevanti, perseguita attraverso iniziative volte a conseguire il coordinamento delle politiche di espansione territoriale delle parti.

VI. VALUTAZIONE DELL'INTESA

28. L'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90 vieta "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: [...] c) ripartire i mercati". Ai sensi dell'art. 2, comma 3, le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

29. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, le intese restrittive della concorrenza comprendono tutte le iniziative comunque idonee ad alterare la libertà di concorrenza che risultino dalla collaborazione fra più imprese, sia che venga stipulato un vero e proprio accordo con la finalità di coordinare il comportamento di imprese indipendenti, sia che le iniziative stesse abbiano come conseguenza pratica comportamenti consapevolmente collaborativi sul mercato, a danno della concorrenza.

30. Secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale e gli orientamenti della Commissione UE, sussiste un accordo qualora le parti abbiano raggiunto un consenso generale sul comportamento da tenere; non è necessario che l'accordo abbia forma scritta né che soddisfi altri requisiti formali o preveda espressamente sanzioni per il caso di mancato rispetto ovvero misure per la sua realizzazione.

31. Si configura una pratica concordata lesiva della concorrenza quando, pur in assenza di accordo preventivo sul comportamento da tenere sul mercato, le imprese seguano una strategia comune che promuove o facilita il coordinamento delle rispettive condotte sul mercato e quando la pratica consente un coordinamento che non si sarebbe potuto ottenere altrimenti. La pratica concordata ha luogo quando il parallelismo di comportamenti da parte di imprese indipendenti non è frutto dell'operare delle forze di mercato ed è raggiunto in mancanza di accordi o contatti tra le stesse². La presunzione costituita da un parallelismo di comportamenti può essere superata quando il comportamento contestato può essere spiegato da motivi diversi da quello dell'esistenza di una concertazione³.

32. L'intesa in questione è suscettibile di produrre effetti lesivi della concorrenza con particolare riferimento ai mercati provinciali dei depositi di Torino e di Cuneo, dove le parti dispongono di una quota congiunta di mercato significativa e di un rilevante numero di sportelli, soprattutto per effetto della posizione di UniCredito.

² Corte di Giustizia, causa Ahlstrom Osakeyhtiö e altri c. Commissione CE (Pasta di legno), Raccolta, p. I-1307.

³ Corte di Giustizia, cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88 François Lucazeau e altri c. Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), Raccolta, I-2811.

33. L'analisi dell'evoluzione dell'articolazione territoriale ha messo in evidenza che nel periodo 1995-2001 le Casse non hanno aperto sportelli nella provincia di Torino, mentre hanno aperto 12 sportelli in quella di Cuneo.
34. Nella provincia di **Torino** le Casse cuneesi e UniCredito detengono complessivamente 307 sportelli; 301 sportelli (pari al 30,4% del totale) fanno capo a UniCredito, dei quali 255 appartengono a Banca CRT (dati al 30.9.2001).

UniCredito Italiano	301
CR Fossano	4
CR Savigliano	1
CR Bra	1
Totale	307

35. In ambito sub-provinciale si riscontrano sovrapposizioni territoriali delle Casse soltanto nel comune di Torino, dove sono presenti CR Fossano e CR Savigliano. Sovrapposizioni fra singole Casse e banche del gruppo UniCredito si verificano, oltre che a Torino, a Carmagnola (CR Bra) e a Trofarello (CR Fossano).
36. Nella provincia di **Cuneo** le Casse e UniCredito detengono complessivamente 104 sportelli, pari al 23,5% del totale; Banca CRT detiene 26 sportelli (dati al 30.9.2001).

UniCredito Italiano	49
CR Fossano	9
CR Saluzzo	18
CR Savigliano	15
CR Bra	13
Totale	104

37. Nella provincia di Cuneo, CR Fossano ha aperto due sportelli, di cui uno nel comune di Cuneo e uno in quello di Sant'Albano Stura; CR Savigliano ha aperto 5 sportelli, nei comuni di Polonghera, Racconigi, Savigliano Levaldigi, Villanova Solaro e Villar San Costanzo; CR Saluzzo ha aperto 4 sportelli, nei comuni di Brossasco, Saluzzo (2) e Verzuolo Falicetto; CR Bra ha aperto uno sportello nel comune di Canale. Tali aperture non hanno dato luogo a sovrapposizioni territoriali in ambito comunale, essendo avvenute in comuni non presidiati da altra Cassa coinvolta nel procedimento; unica eccezione è quella relativa all'apertura, da parte della CR Fossano, di uno sportello nel capoluogo di provincia, dove erano già insediate CR Saluzzo e CR Savigliano.

VII. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

38. Le parti hanno rappresentato le loro considerazioni in ordine alle indicazioni di UniCredito contenute nella lettera del 1° marzo 2001 e all'attuazione degli impegni assunti con le lettere d'intenti del 1989 in relazione al ruolo degli esponenti degli

organi sociali designati da UniCredito e alle politiche di espansione territoriale nella provincia di Cuneo.

La lettera di UniCredito

39. Secondo quanto rappresentato da UniCredito, la nota del 1° marzo 2001 si inserirebbe nel quadro del rapporto dell'ampia collaborazione con le Casse, intendendo portare a conoscenza, a puro titolo esemplificativo, uno dei criteri che regolano le politiche di espansione territoriale delle banche del gruppo UniCredito. Tutte le Casse hanno sottolineato che la nota è espressione di un'iniziativa unilaterale di UniCredito, a cui non avrebbero dato alcun riscontro effettivo, e che i rispettivi progetti di espansione territoriale sono sempre stati improntati ad autonome valutazioni di convenienza economica.
40. Secondo CR Savigliano, la lettura della nota di UniCredito nelle sedi consiliari avrebbe corrisposto sia all'esigenza di informare gli organi sociali sia a criteri di trasparenza nelle relazioni fra i vertici della banca e gli organi amministrativi. CR Savigliano rileva inoltre che lo stesso tenore letterale della nota di UniCredito - facendo riferimento all'opportunità di "*avviare con tempestività*" il coordinamento dei piani di espansione territoriale anche relativamente alle Casse - dimostrerebbe l'inesistenza di forme di coordinamento tra le stesse.
41. CR Bra e CR Saluzzo non hanno portato i propri organi amministrativi a conoscenza della lettera di UniCredito. In particolare, CR Bra ha ritenuto la lettera una "*inammissibile e non giustificata interferenza del gruppo UniCredito nella definizione delle scelte della stessa CR Bra in materia di espansione territoriale*".
42. CR Fossano ha fatto presente che il riferimento alle indicazioni di UniCredito contenuto nel verbale del consiglio di amministrazione del 30 marzo 2001, nel corso del quale era stato esaminato il piano di sviluppo territoriale ed era stata deliberata l'apertura di una dipendenza in Torino, sarebbe stato motivato esclusivamente da ragioni di opportunità, legate alla presenza dei rappresentanti del gruppo UniCredito nel CdA. Inoltre, la corrispondenza tra l'ubicazione della nuova dipendenza e le indicazioni riportate nella nota di UniCredito costituirebbe una mera coincidenza.
43. In sintesi, secondo le Casse, poiché la nota di UniCredito configurerebbe un'iniziativa unilaterale a cui esse non avrebbero dato seguito, mancherebbero gli elementi richiesti per l'esistenza di un accordo e cioè un consenso che limiti effettivamente o potenzialmente la libertà commerciale delle parti.

Le lettere d'intenti

44. Secondo UniCredito le lettere di intenti sottoscritte da Banca CRT e dalle Casse cuneesi non erano di per sé giuridicamente vincolanti, ma erano qualificate da "*un profondo impegno morale*" e prodromiche alla stipula di patti parasociali; inoltre, non si prevedeva la possibilità di un rinnovo tacito degli accordi.
45. CR Saluzzo e CR Savigliano hanno osservato che la lettera d'intenti siglata con Banca CRT integrava un accordo bilaterale avente l'obiettivo di attivare una collaborazione e uno scambio di esperienze in merito ad aspetti operativi e gestionali.

Tale accordo avrebbe perso efficacia allo scadere dei cinque anni previsti poiché in esso non era prevista alcuna clausola di "*rinnovo automatico salvo disdetta*". Inoltre, l'accordo non avrebbe mai trovato applicazione pratica poiché l'espansione territoriale delle Casse sarebbe avvenuta in maniera indipendente da quanto previsto nella lettera d'intenti e in base ad autonome logiche economiche, che avrebbero portato alla sovrapposizione territoriale con Banca CRT e con altre banche del gruppo UniCredito.

46. CR Bra ha fatto presente che la Fondazione CR Bra ha sottoscritto nel 1997 patti parasociali con Banca CRT, che hanno formalmente sostituito la lettera d'intenti del 1989. Tali patti disciplinavano i rapporti con Banca CRT in relazione all'obiettivo di favorire lo sviluppo economico-patrimoniale della CR Bra; essi avevano durata triennale e sono stati oggetto di formale disdetta da parte di CR Bra nel giugno 2000.
47. CR Fossano ha affermato che non esistono vincoli o accordi con UniCredito in materia di sportelli o di gestione del territorio e che le scelte aziendali in proposito sono state improntate a criteri di convenienza economica e strategica. L'apporto degli uffici marketing di Banca CRT sarebbe consistito nella fornitura di meri suggerimenti di natura tecnica per l'individuazione di piazze favorevoli per l'apertura di nuovi sportelli; inoltre, per effetto della mancata riconferma dell'accordo contenuto nella lettera d'intenti, la stessa prassi di richiedere le valutazioni tecniche di Banca CRT sarebbe venuta meno.
48. Per quanto riguarda la presenza, negli organi sociali delle Casse, di consiglieri designati da Banca CRT, tutte le Casse hanno affermato che, per tale via, non si sono realizzate forme di controllo o di ingerenza nelle determinazioni degli organi stessi.
49. In particolare, CR Bra ha sottolineato che l'unico consigliere designato da Banca CRT non è in grado di influire sul comportamento commerciale della Cassa, specie in relazione alle politiche di espansione territoriale. A sostegno della sua affermazione, CR Bra rileva che le aperture di proprie dipendenze hanno interessato comuni in cui erano presenti Banca CRT o altre banche del gruppo UniCredito. CR Bra osserva inoltre che l'acquisto di una partecipazione di minoranza nel capitale di un'impresa concorrente non costituisce di per sé un comportamento atto a restringere o a falsare la concorrenza; tale effetto si ottiene solo quando si configura un controllo di diritto o di fatto sul comportamento commerciale dell'impresa partecipata e quando il mercato risulta dominato dall'impresa che detiene la partecipazione di minoranza. Secondo CR Bra, l'analisi del contesto economico e della situazione di mercato in cui operano CR Bra e Banca CRT dimostrerebbero l'inesistenza di qualsiasi forma di coordinamento in materia di espansione territoriale.
50. CR Saluzzo ha rilevato di aver proceduto autonomamente all'apertura di uno sportello che ha dato luogo a una sovrapposizione con Banca CRT, ignorando il parere contrario espresso dai membri del CdA designati da Banca CRT.
51. CR Savigliano ha osservato che la permanenza di esponenti designati da Banca CRT nei propri organi collegiali risponderrebbe a un'espressa previsione della lettera d'intenti, la quale stabiliva che, in caso di mancato rinnovo dell'accordo, tale presenza sarebbe stata assicurata fino al momento del trasferimento ad altro soggetto della partecipazione detenuta da Banca CRT nel capitale della Cassa.

L'assenza di sovrapposizioni territoriali tra le Casse nella provincia di Cuneo

52. UniCredito ha fatto rilevare come nella provincia di Cuneo l'assenza di sovrapposizioni territoriali tra le Casse cuneesi sia da attribuire alla vocazione tipicamente localistica delle stesse, che ne rende difficile la penetrazione in territori già presidiati da altra Cassa; si sarebbero registrati invece casi di sovrapposizione tra le dipendenze delle Casse e banche del gruppo Unicredito.
53. Tutte le Casse hanno messo in evidenza come la contestazione relativa all'assenza di sovrapposizione territoriale riguardi, in sostanza, soltanto le Casse e non Banca CRT, atteso che vi sono casi di sovrapposizione tra sportelli di quest'ultima (e in generale del gruppo UniCredito) e delle Casse. In particolare, CR Bra ha segnalato l'esistenza di sovrapposizioni tra dipendenze proprie e del gruppo UniCredito nei comuni di Alba, di Bra, di Canale d'Alba, di Sommariva Perno, dove risultano insediate Banca CRT o altre banche del gruppo UniCredito, nonché nelle province di Alessandria, di Asti e di Torino. A sostegno della tesi dell'inesistenza di forme di coordinamento territoriale, CR Bra sottolinea inoltre di aver proceduto all'apertura dello sportello in Canale d'Alba nel luglio 2001, dopo aver ricevuto la lettera di UniCredito. CR Savigliano ha aperto uno sportello nel comune di Racconigi dove era già insediata Banca CRT e un'altra banca del gruppo UniCredito, mentre CR Saluzzo ha aperto nel 1998 uno sportello a Verzuolo Salicetto dove era già operante Banca CRT. CR Savigliano rileva infine che alcune aperture di sportelli sono avvenute in comuni limitrofi a quelli ove risultavano insediate altre Casse.
54. In sintesi, tutte le Casse sostengono che, con riferimento alle condotte tenute, mancano gli elementi richiesti per configurare un'intesa lesiva della concorrenza sotto forma di accordo o di pratica concordata. Con riferimento alla lettera d'intenti mancherebbe la prova dell'esistenza di una qualsiasi forma di accordo tra i soggetti aderenti. Con riferimento all'assenza di sovrapposizioni territoriali tra le Casse, non vi sarebbero né la concertazione tra le imprese né un successivo comportamento parallelo o concordante legato alla concertazione da un nesso di causalità. In particolare, atteso che il preteso comportamento parallelo è spiegabile come "*il frutto di autonome e razionali iniziative imprenditoriali*", mancherebbero i necessari indizi gravi, precisi e concordanti in grado di rivelare l'esistenza di una concertazione.

VIII. VALUTAZIONI GIURIDICHE

Oggetto restrittivo delle intese

55. I comportamenti tenuti dalle parti sono valutati alla luce dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90 per verificare se essi possano configurare un accordo o una pratica concordata volta al coordinamento del comportamento commerciale di operatori concorrenti.
56. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, rientra nella nozione di intesa ogni forma di convenzione derivante dall'incontro di diverse manifestazioni di volontà, quali un accordo, una lettera d'intenti o altro, indipendentemente dal carattere vincolante degli obblighi giuridici che ne derivano e dalla forma che assumono. La giurisprudenza comunitaria ritiene inoltre che anche una condotta

apparentemente unilaterale possa rientrare nell'ambito della nozione di accordo, se ad essa fa seguito un'espressa o tacita accettazione della linea di condotta proposta.

57. Per quanto riguarda la lettera circolare di UniCredito del 1° marzo 2001, si osserva che essa costituisce un'azione unilaterale tesa a proporre ai destinatari l'adozione di una precisa linea di condotta in relazione alle loro politiche di espansione territoriale. La lettera è stata indirizzata a banche che non fanno parte del gruppo UniCredito, alle quali era inopportuno e ingiustificato indicare i criteri che presidono all'attuazione delle politiche di sviluppo territoriale del gruppo stesso. Essa può costituire un elemento idoneo a indurre uniformità nel comportamento concorrenziale di queste ultime, con specifico riferimento ai loro progetti di espansione territoriale.
58. Al riguardo, assume rilievo significativo la posizione di CR Fossano in occasione dell'approvazione del suo piano sportelli triennale e dell'apertura di uno sportello in Torino. Le argomentazioni svolte in merito da CR Fossano non possono essere accolte. L'argomentazione secondo cui il riferimento alle indicazioni di UniCredito in sede consiliare sarebbe stata motivata da mere ragioni di opportunità in considerazione della presenza di consiglieri designati da UniCredito non è conciliabile con il fatto che le indicazioni di UniCredito risultano essere state prese in considerazione prima della riunione consiliare, e cioè già al momento dell'elaborazione del piano sportelli da parte della società di consulenza incaricata. Anche l'argomentazione secondo cui il riferimento del piano sportelli ai vincoli posti dalle decisioni del gruppo a cui è collegata *"non rifletteva il reale significato che si intendeva dare al concetto e cioè che le decisioni della Cassa sono condizionate dalla disponibilità di servizi offerti dal centro informatico di UniCredito"*, non è condivisibile. Va, infatti, osservato che, secondo quanto emerge dai documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria, i profili relativi alla disponibilità dei servizi informatici non sono stati tenuti in considerazione nell'attuazione dei progetti di ampliamento della rete territoriale.
59. L'insieme delle circostanze richiamate al punto precedente mostra che CR Fossano, difformemente dalle altre Casse coinvolte nel procedimento, ha di fatto recepito le indicazioni della lettera di UniCredito.
60. Per quanto riguarda la pratica concordata, tale nozione fa riferimento a tutte le ipotesi in cui, pur in assenza di una formalizzazione negoziale del consenso, si sia comunque in presenza di una concertazione relativa alle condotte delle imprese sul mercato. Gli elementi valutati al fine di accertare l'esistenza di una pratica concordata hanno riguardato le lettere d'intenti siglate nel 1989 tra le Casse cuneesi e Banca CRT e l'attuazione delle rispettive politiche di espansione territoriale.
61. Riguardo alle lettere d'intenti, considerata la documentazione acquisita in istruttoria e tenuto conto delle memorie difensive presentate dalle parti, si osserva innanzitutto che le Casse non hanno smentito di aver sottoscritto le lettere; appare anzi evidente che esse avevano attribuito loro un preciso valore d'impegno: significativa è in tal senso l'affermazione di UniCredito, secondo cui la lettera di intenti di Banca CRT e le Casse cuneesi *"...era qualificata da un profondo impegno morale"*.
62. Per quanto riguarda la valutazione giuridica delle lettere, dall'attività istruttoria emerge che esse hanno mirato a disciplinare i comportamenti commerciali delle

Casse firmatarie e non l'assetto di controllo delle stesse. In proposito si osserva che le Casse cuneesi hanno tenuto a sottolineare la loro indipendenza, anche strutturale, dal gruppo UniCredito. Tale indipendenza, secondo le Casse, non sarebbe contraddetta dal fatto che, pur in presenza di una clausola che escludeva il rinnovo tacito dell'accordo contenuto nelle lettere, Banca CRT e UniCredito abbiano continuato a nominare i membri dei consigli di amministrazione delle Casse per tutto il periodo che va dal 1994 (data di scadenza dell'accordo iniziale) alla data odierna. Al riguardo, le Casse hanno fatto rilevare l'esistenza di una precisa disposizione delle stesse lettere d'intenti mirante, in sostanza, ad assicurare continuità ai rapporti istituzionali tra le Casse e Banca CRT-UniCredito fino al momento in cui non fossero state cedute le partecipazioni detenute.

63. Considerato che, con riferimento alla designazione degli organi sociali, le indicazioni della lettera d'intenti hanno continuato a trovare attuazione, non poteva escludersi che fossero rimaste operanti anche le indicazioni concernenti le politiche di espansione territoriale. Nel corso del procedimento sono emerse sovrapposizioni territoriali tra le Casse e Banca CRT o altre banche del gruppo UniCredito, oltre che nella provincia di Torino, anche in quella di Cuneo. In proposito, si osserva che tale circostanza di fatto non confligge con la nota di UniCredito e con l'obiettivo da essa perseguito.
64. Per quanto riguarda l'elemento fattuale costituito dall'assenza di sovrapposizioni territoriali tra le Casse sia nel periodo di vigenza delle lettere d'intenti sia nel periodo successivo, si osserva che le Casse cuneesi non hanno fornito significativi elementi quantitativi a supporto della tesi sostenuta, limitandosi a ribadire che le aperture in comuni non presidiati dalle altre Casse sono state effettuate in attuazione di autonome politiche territoriali rispondenti a leciti calcoli di convenienza economica, tenuto conto anche della presenza di banche molto radicate nel territorio.
65. Tuttavia, alla luce della tradizionale vocazione localistica delle Casse cuneesi, appare plausibile che la strategia di espansione da queste perseguita abbia mirato a presidiare ambiti territoriali aventi caratteristiche omogenee a quelle di radicamento storico o a quelle dove erano già insediate altre dipendenze e in cui si reputava esistente una certa "sensibilità" ai rispettivi marchi e un ambiente favorevole all'insediamento di nuove dipendenze. Le Casse cuneesi avrebbero dunque orientato la ricerca di nuove aree geografiche per la propria espansione territoriale verso zone in cui, in base alle considerazioni sopra svolte, poteva presumersi non si sarebbero indirizzate le Casse concorrenti.

IX. IL PARERE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

66. L'Autorità ritiene che, con riferimento al periodo 1989-1994, l'accordo contenuto nelle lettere d'intenti presentasse sia elementi atti a far ritenere che esso abbia prodotto modifiche strutturali nell'assetto di controllo delle Casse firmatarie sia aspetti tipicamente comportamentali - legati alle politiche commerciali - tali da configurare la natura di un'intesa.
67. Con riferimento al periodo 1995-2001, secondo l'Autorità non emergerebbero riscontri documentali sufficienti a comprovare che il rapporto di collaborazione tra

Banca CRT e le Casse cuneesi - protrattosi sia in virtù della quota partecipativa detenuta da Banca CRT nel capitale delle Casse, sia in virtù degli accordi commerciali sussistenti con UniCredito - abbia conservato gli stessi caratteri delle lettere d'intenti sottoscritte nel 1989. In particolare, mancherebbero elementi fattuali che provino l'esistenza di un'intesa derivante da pratiche concordate: innanzitutto emergerebbe che le Casse hanno aperto dipendenze nei comuni in cui operava Banca CRT; in secondo luogo, l'assenza di sovrapposizioni territoriali tra le quattro Casse potrebbe essere riconducibile alla loro propensione a valorizzare la propria vocazione localistica e a decisioni individuali di differenziazione spaziale volte alla ricerca di nicchie di mercato geografico.

68. Secondo l'Autorità, con riferimento al periodo 2001-2002 e alla nota circolare di UniCredito, gli elementi raccolti riguardo a CR Fossano potrebbero costituire la prova documentale dell'esistenza di un'intesa tra le due banche. Atteso che tale intesa sarebbe volta a limitare la libertà d'insediamento delle parti, essa ricadrebbe nell'ambito dell'art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 287/90 che vieta gli accordi volti a ripartire i mercati. Tenuto conto delle quote di mercato detenute dalle parti, non si può escludere che l'intesa tra le due banche possa alterare in maniera consistente la concorrenza nei mercati interessati.

X. CONCLUSIONI

69. L'assenza di sovrapposizioni tra le dipendenze delle Casse nei comuni della provincia di Cuneo, fatta eccezione per il capoluogo, non risulta riconducibile a una pratica concordata volta alla ripartizione dei mercati. Non sono infatti emersi elementi probatori di rilievo tale da verificarne l'esistenza: in particolare, si è rilevato che le condotte tenute dalle Casse possono essere ricondotte all'attuazione di unilaterali strategie autonome di espansione territoriale, ispirate alla logica economica di presidiare nicchie geografiche ritenute omogenee a quelle dove erano già presenti altri propri insediamenti. Il parallelismo delle condotte tenute dalle Casse potrebbe trovare pertanto una spiegazione in motivi diversi da quelli dell'esistenza di una pratica concordata.
70. Per quanto riguarda la lettera circolare di UniCredito del 1° marzo 2001, sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene che essa costituisca un elemento atto a indurre uniformità nel comportamento concorrenziale delle banche destinatarie con riferimento ai progetti di espansione territoriale e non una mera informativa, a puro titolo esemplificativo, di alcuni criteri che regolano le politiche di espansione territoriale del gruppo UniCredito. La lettera aveva come esplicito obiettivo il coordinamento dei piani di espansione territoriale di banche non appartenenti al gruppo UniCredito. In tal senso assume rilievo il fatto che la nota avesse a oggetto proprio il "*coordinamento reciproco dei piani di espansione territoriale*".
71. L'idoneità della lettera circolare di UniCredito a determinare effetti anticoncorrenziali è attestata dal fatto che la CR Fossano ha esplicitamente tenuto conto dell'invito al coordinamento in essa contenuto e lo ha attuato. Come si evince dal testo del verbale consiliare del 30 marzo 2001, innanzitutto il piano sportelli per il triennio 2001/2003 teneva presenti "*i vincoli posti dai collegamenti con il gruppo UniCredito*"; inoltre, nell'illustrare le caratteristiche dell'ubicazione del nuovo sportello in Torino, si sottolineava che queste rispondevano alle "*indicazioni di UniCredito*".

72. Non sono risultati analoghi comportamenti da parte delle CR di Bra, di Saluzzo e di Savigliano.

XI. LE SANZIONI

Gravità e durata dell'infrazione

73. L'accordo realizzato da UniCredito e CR Fossano ha come oggetto di restringere e di falsare il gioco della concorrenza nei mercati della raccolta e degli impieghi. Le intese aventi per oggetto la ripartizione dei mercati rappresentano per loro natura violazioni gravi delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

74. L'intesa in questione coinvolge operatori che dispongono di quote significative nei mercati rilevanti e hanno apportato un contributo determinante alla sua realizzazione; in relazione a tale aspetto la restrizione della concorrenza che si è realizzata risulta di entità consistente.

75. Ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 287/90, la Banca d'Italia, qualora ravvisi infrazioni all'art. 2 della legge n. 287/90, diffida le imprese nei cui confronti si è aperto il procedimento istruttorio a porre termine ai comportamenti in violazione della legge entro un termine prefissato. Lo stesso articolo prevede inoltre che, nei casi di violazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, la Banca d'Italia disponga l'applicazione "di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato realizzato da ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione⁴".

Determinazione della sanzione

76. Nello stabilire l'ammontare della sanzione, tenuto conto dei criteri dettati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, vanno considerate sotto il profilo della gravità e della durata dell'infrazione la misura della partecipazione di ciascuna impresa all'intesa, nonché l'eventuale opera svolta dall'impresa per l'eliminazione o per l'attenuazione delle conseguenze della violazione e le sue condizioni economiche.

77. Al riguardo, si considera che: (i) le due banche hanno contribuito al compimento degli accertamenti istruttori che si sono resi necessari nel corso del procedimento; (ii) l'infrazione ha avuto breve durata, atteso che la Cassa di Risparmio di Fossano ha dato attuazione alla nota di UniCredito del 1° marzo 2001 con le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2001; (iii) l'infrazione ha avuto effetti limitati sull'espansione territoriale di UniCredito; (iv) più significativi sono stati gli effetti sullo sviluppo territoriale di CR Fossano che ha deciso la localizzazione dello sportello di Torino sulla base delle indicazioni impartite da UniCredito; (v) la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa avrebbe prodotto

⁴ Per il fatturato delle imprese bancarie si fa riferimento al Regolamento CE n. 4064/89 sul controllo delle concentrazioni, secondo cui si intende per tale la "somma delle voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE dell'8.12.86, relativa ai conti annuali e ai conti finanziari al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate a tali proventi". A seguito della novella apportata al testo dell'art. 15 dalla legge 5.3.2001, n. 57 che ha soppresso il precedente riferimento al fatturato realizzato in relazione ai "prodotti oggetto dell'intesa", è necessario considerare i proventi di tutta l'attività d'impresa.

significativi vantaggi per CR Fossano che, con riferimento allo sportello in questione, avrebbe beneficiato dell'assenza di pressione concorrenziale da parte di un forte competitore.

78. Alla luce delle considerazioni svolte al punto precedente, la misura percentuale riferita al fatturato, utilizzata per determinare l'entità della sanzione per le due banche, tiene conto dei diversi effetti riconducibili all'intesa.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti di UniCredito e di CR Fossano all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 15 della legge n. 287/90 per aver posto in essere, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, un'intesa orizzontale consistente in un coordinamento dei rispettivi comportamenti concorrenziali in relazione all'espansione territoriale;

DISPONE

- a) che UniCredito Italiano e Cassa di Risparmio di Fossano cessino dall'attuazione e dalla continuazione dell'infrazione accertata e si astengano da ogni intesa che possa avere oggetto o effetto analogo a quella accertata;
- b) che in relazione alla gravità dell'infrazione sopra descritta e tenuto conto del fatturato rilevante relativo all'ultimo esercizio, venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria nelle seguente misura:
 - 500.000 euro a UniCredito Italiano;
 - 50.000 euro alla Cassa di Risparmio di Fossano.

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al punto b) devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o a Poste Italiane S.p.A., così come previsto dal decreto legislativo 8 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, sono corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento le imprese destinatarie della sanzione sono tenute a dare immediata comunicazione alla Banca d'Italia attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato alle parti interessate e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento - ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/90 - può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

IL GOVERNATORE

A. Fazio